

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Approvato dal Consiglio di Circoscrizione con deliberazione n. 19 del 31 maggio 1999

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Il presente Regolamento mira a rendere più funzionali i lavori del Consiglio Circostrizionale e fa, in generale, riferimento al Regolamento dei Consigli di Circostrizione.

ART. 1 - COMPORTAMENTO NELLA DISCUSSIONE

ART. 2 - MODALITA' DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART. 3 - EMENDAMENTI

ART. 4 - DICHIARAZIONE DI VOTO

ART. 5 - PROCEDURA DELLE VOTAZIONI

ART. 6 - POTERI DEL PRESIDENTE

ART. 7 - PETIZIONI

ART. 8 - INTERROGAZIONI

ART. 9 - INTERPELLANZE

ART. 10 - MOZIONI

ART. 11 - VERBALI

ART. 12 - RICHIESTA DI INSERIMENTO A VERBALE

ART. 1

COMPORTAMENTO NELLA DISCUSSIONE

Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne il Presidente per un richiamo al Regolamento.

Il consigliere parla, dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di un singolo consigliere.

Il consigliere che intende parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno, deve farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola nell'ordine delle richieste.

L'oratore, nella sua esposizione non potrà discostarsi dall'argomento in esame, esprimendo in modo conciso il proprio pensiero.

Il Presidente può invitare l'oratore a rimanere in argomento e a rispettare il tempo eventualmente fissato per la durata dell'intervento.

Non è ammesso più di un intervento per ciascun consigliere sullo stesso argomento, se non per fatto personale, per dichiarazione di voto, per questione pregiudiziale o mozione d'ordine.

ART. 2

MODALITA' DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Gli argomenti vengono discussi nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine degli argomenti da porre in discussione può essere modificato quando il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un consigliere, ne faccia formale proposta. In caso di dissenso decide il Consiglio, con votazione palese. Possono intervenire sulla proposta di inversione, oltre al proponente, un consigliere a favore ed uno contro.

Non è possibile discutere in Consiglio di Circoscrizione un argomento non inserito all'o.d.g.-.

L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Presidente, il quale, poi, lo illustra o lo fa illustrare dal relatore. Quindi il Presidente apre la discussione.

L'argomento può essere anche illustrato a mezzo di una relazione scritta, che deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima della riunione, salvo i casi di riunione d'urgenza per le quali l'eventuale documentazione sarà messa a disposizione 24 ore prima.

L'esame delle proposte articolate in più parti, come bilanci, regolamenti, convenzioni, ecc., ha inizio con la discussione generale.

Dopo la chiusura della discussione generale, si passa all'esame delle singole parti.

Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione del voto.

Qualora la delibera relativa all'oggetto della discussione debba essere votata entro un termine stabilito per legge, o regolamento, il Presidente può, in qualunque momento, chiedere al Consiglio la chiusura della discussione.

Se esiste dissenso sulla proposta di chiusura, il Presidente la pone in votazione.

ART. 3

EMENDAMENTI

I consiglieri di Circoscrizione possono presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, anche nel corso della discussione in Consiglio Circoscrizionale. Se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Presidente, anche su richiesta del segretario o di uno o più componenti del Consiglio, può decidere di rinviare la trattazione della proposta alla successiva adunanza.

Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e, qualora sia possibile, in relazione alla parte della proposta alla quale ineriscono, nel caso di votazione per parti, subito dopo gli eventuali relativi sub-emendamenti.

Prima di essere sottoposti alla votazione, gli emendamenti possono essere brevemente illustrati dal Presidente o, se lo richieda, dal proponente. Sono quindi consentite esclusivamente dichiarazioni di voto.

Se il proponente rinuncia all'emendamento, ciascun consigliere può farlo proprio e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente gli indirizzi generali di governo.

ART. 4

DICHIARAZIONE DI VOTO

Prima della votazione, anche se segreta, i consiglieri possono fare dichiarazione di voto.

Nelle dichiarazioni di voto il consigliere deve limitarsi ad esporre i motivi del voto proprio o del gruppo consiliare che rappresenta e non può parlare per più di cinque minuti.

ART. 5

PROCEDURA DELLE VOTAZIONI

La votazione può essere palese o segreta, in conformità delle disposizioni di legge.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se questa è richiesta prima della proclamazione del risultato.

L'appello nominale è fatto per ordine alfabetico dei cognomi. Questa forma di votazione è preceduta dalla precisazione fatta dal Presidente sul significato del "si" e del "no".

La votazione segreta ha luogo per mezzo di schede.

Nelle elezioni e nelle nomine plurime, sempre che non sia sollevata opposizione, si può procedere anche per elenchi o in altra forma reputata idonea e conveniente.

Gli scrutatori prendono nota dei votanti nel momento in cui essi depongono le schede nelle urne.

Il controllo delle votazioni è fatto da tre scrutatori nominati dal Presidente, di cui almeno uno facente parte delle minoranze.

ART. 6

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni. A tal fine ha il potere discrezionale di comminare un richiamo ufficiale, da inserire a verbale, nei confronti di quei consiglieri che rechino disturbo o molestia al regolare svolgimento della seduta.

Riguardo ai cittadini presenti ai lavori del Consiglio, il Presidente, se ritiene, dà gli opportuni avvertimenti, indirizzati al singolo ma anche in forma generalizzata, al pubblico di tenere un comportamento consono al luogo in cui si trova. Qualora tali avvertimenti non sortiscano i risultati sperati, il Presidente può ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.

Qualora il comportamento intemperante dei consiglieri o del pubblico determini l'impossibilità di proseguire la seduta, il Presidente ha la facoltà di sospendere la stessa per il tempo ritenuto opportuno, salvo scioglierla definitivamente se, ripresa la seduta, la calma non risulti ristabilita.

ART. 7

PETIZIONI

E' facoltà dei cittadini residenti nella Circoscrizione di presentare alla segreteria della Circoscrizione stessa o direttamente in Consiglio, delle richieste scritte (petizioni) che possono essere inserite nel successivo o.d.g. del Consiglio di Circoscrizione. Il Presidente può rispondere nel corso della seduta o riservarsi di farlo successivamente informandone gli interessati.

ART. 8

INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati argomenti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione, relativi ad argomenti di interesse determinato.

L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto. In tal caso essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione per la risposta.

L'interrogante ha diritto di prendere brevemente la parola per dichiarare di essere soddisfatto o meno.

Nel presentare una interrogazione, il consigliere può chiedere di avere risposta scritta che deve essergli data entro 30 giorni.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nel periodo di aggiornamento delle sedute.

Le interrogazioni vengono protocollate a cura della segreteria in un apposito registro.

ART. 9

INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda scritta, rivolta al Presidente del Consiglio di Circoscrizione, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti od atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema e, in genere, i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione Comunale e Circoscrizionale.

Essa è quindi una valutazione dell'indirizzo amministrativo.

Dopo la risposta da fornire nei termini di cui all'art. 8 del presente Regolamento il presentatore può dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, nonché chiedere che l'interpellanza sia trasformata in mozione, che secondo le modalità previste dall'articolo sopraindicato in tal caso viene iscritta nell'ordine del giorno.

ART. 10

MOZIONI

La mozione consiste in una espressione di interventi o di volontà da parte del Consiglio Circoscrizionale o in una richiesta di interventi o comportamenti da parte di enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.

Può altresì consistere nella espressione di un giudizio o nella formulazione di un indirizzo verso il comportamento degli organi istituzionali nella conduzione di un determinato affare.

Essa deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, il quale ne verifica l'ammissibilità e la proponibilità ai sensi del comma precedente e ne cura quindi l'iscrizione all'ordine del giorno coadiuvato dall'ufficio di Segreteria. Sussistendone i requisiti, il documento che non rivesta i caratteri della mozione può essere ricevuto come interrogazione o interpellanza. Nei casi dubbi, decide sentito l'Ufficio di Segreteria. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Segreteria, può stabilire che più mozioni di contenuto analogo vengano discusse congiuntamente.

ART. 11

VERBALI

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario coadiuvato dal personale della segreteria.

Il verbale delle adunanze deve contenere il nome dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione del nome di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario.

Per le deliberazioni concernenti persone, deve essere verbalizzato quando si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Tali processi verbali devono inoltre indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva costituente la proposta, il numero dei voti resi pro e contro la proposta stessa e la proclamazione fatta dal Presidente.

Dal verbale dovranno risultare:

- 1) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- 2) il nome e cognome del Presidente, del segretario e degli scrutatori;
- 3) se si tratta di sessione ordinaria o di convocazione straordinaria;
- 4) l'oggetto della proposta sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare;

- 5) l'elenco dei consiglieri che hanno espresso voto contrario ed astenuti;
- 6) l'ora di chiusura della seduta.

I processi verbali sono firmati dal Presidente, Vice Presidente e dal segretario.

ART. 12

RICHIESTA DI INSERIMENTO A VERBALE

Ogni consigliere ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che venga verbalizzato il suo voto e i motivi del medesimo nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

Ha inoltre facoltà di chiedere che sia inserito nel verbale, in forma integrale, qualsiasi intervento udito nel corso della seduta e delle dichiarazioni, presentandone per iscritto il testo.